

la licenza di quel tal nobile denunciado. Se si trova che non habbia passato che alle minaccie, senza offesa de fatti, sia chiamato al tribunal, et li sia fatta rigorosa ammonition, de desister per sempre, et, poi, sia dato in osservanza a più de un raccordanti; et, caso che non obbedisse in avvenir all'ammonition, sia fatto catturar, et stia, per il manco, tre anni sotto i piumbi; et se, dopo liberado, si facesse tutta via la terza volta reo, sia mandato ad annegar. Se di primo tratto se trovasse che le minaccie fossero state accompagnate da fatti et da ingiurie, sia castigado severamente nella persona, oltre alla pena della carcere conforme al delitto; et se il trascorso fosse grave, possa anco esser privato della vita ad esempio d'altri, et per dichiarazione valevole che questo delitto se vuol a fatto estirpado, come pessimo in se stesso, et per mal esempio ai caporioni della terra ferma, in questo caso che si condannasse a morte quel nobile, bisognerà far la giustizia pubblicamente per cavare il beneficio dell'esempio d'altri, et per questo caso si ometterà il costume ordinario del magistrato nostro. Oltre alla pena che in qualsivoglia grado si darà a questi nobili licentiosi, si doverà haver mira da successori nostri di ritrattar sempre, in quanto sia possibile, tutto ciò che sarà stato fatto con quella violentia.

14 Ogni caso atroce che fosse comesso da alcuno de' capi delle maestranze dell'arsenale, sia assunto dal magistrato nostro; se si haverà il reo nelle forze, sia fatta la giustitia con qualche riguardo del bisogno che ordinariamente ha il pubblico di simili persone, o vero, se l'eccesso ricercasse, sia tardato nella espedition, et intanto li sia dato il veleno ascosamente. Se poi fosse absente, sia bandido con assegnarli una città nostra per suo confin, ma di quelle che siano più mediterranee et lontane da